

COMUNE DI GIOIA SANNITICA  
Provincia di Caserta

Prot. 3616 del 20/05/2014

Al Responsabile Area:  
Finanziaria  
Amministrativa  
Tecnica  
Vigilanza

e p.c.

Al Sig. Sindaco

Al Revisore Unico dei Conti

SEDE

**OGGETTO:** Decreto legge 24.4.2014, n.66 recante “*misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale*”. Direttive organizzative .

Il decreto legge 24 aprile 2014, n.66, pubblicato sulla GURI n. 95 del 24.4.2014, interviene “*in materia di revisione della spesa pubblica, attraverso la riduzione delle spese per acquisti di beni e servizi, garantendo nel contempo l’invarianza dei servizi ai cittadini*” nonché “*in materia di pagamenti dei debiti della pubblica amministrazione*” .

Le disposizioni d’interesse per gli enti locali sono numerose: ciò ha richiesto la predisposizione di una circolare che impartisca direttive organizzative per l’immediata attuazione delle disposizioni che introducono nuovi adempimenti e intervengono sull’organizzazione attraverso la modifica di alcuni processi. La presente, sebbene sintetizzi le norme in parola, inevitabilmente non ha il pregio di potersi riassumere in poche e concise righe. A completamento della stessa si raccomanda, in ogni caso, un’attenta analisi del decreto legge.

#### **Le misure di razionalizzazione della spesa**

Le disposizioni in materia di razionalizzazione della spesa sono contenute nel Titolo II “*Risparmi ed efficienza della spesa pubblica*”.

Il comma 9 dell’art. 47 del d.l. cit. fissa i criteri per operare le riduzioni del fondo di solidarietà in capo a ciascun comune ( in relazione ai risparmi ipotizzati ) . Tali criteri prevedono un taglio proporzionale rispetto alla stima dei risparmi di spesa che ogni comune dovrebbe realizzare per effetto dell’attuazione delle misure introdotte dagli artt. 8, 14 e 15 del decreto legge, rispettivamente per gli acquisti di beni e servizi, per le consulenze e i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, e per le autovetture.

Le riduzioni al fondo di solidarietà (proporzionali ai risparmi per consulenze ed autovetture) saranno determinate direttamente con decreto del Ministro dell’Interno entro il 30 giugno 2014 sulla scorta dei dati che saranno trasmessi dal Dipartimento della Funzione Pubblica.

E’ necessaria, invece, la collaborazione attiva dei comuni per la determinazione della quota di riduzione connessa alla spesa per acquisti di beni e servizi (la parte più corposa).

Ai sensi dell’art. 47, comma 9, lett. a) **tale riduzione è operata “proporzionalmente alla spesa media, sostenuta da ciascun comune, nell’ultimo triennio”** relativamente ad alcuni codici SIOPE indicati nell’apposita tabella A. La norma prevede un doppio meccanismo di penalizzazione, che può comportare un incremento della riduzione determinata con il criterio generale:

- 1) nella misura del **5%** per gli enti che nell'ultimo anno (2013) "hanno registrato tempi medi nei pagamenti relativi a transazioni commerciali superiori a 90 giorni, rispetto a quanto disposto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n.231";
- 2) nella misura del **5%** per gli enti che nell'ultimo anno ( 2013) "hanno fatto ricorso agli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento ...in misura inferiore al valore mediano, come risultante dalle certificazioni" previste dalla stessa norma.

Onde consentire al Ministero di effettuare i calcoli e determinare le eventuali penalizzazioni, la norma prevede che **ciascun comune** è obbligato ad inviare al Ministero dell'Interno **entro il 31 maggio 2014 una certificazione attestante** *"il tempo medio dei pagamenti dell'anno precedente"*, ed il *"valore degli acquisti di beni e servizi, relativi ai codici SIOPE di cui alla tabella B sostenuti nell'anno precedente, con separata evidenza degli acquisti sostenuti mediante il ricorso agli strumenti"* telematici. Il modello di certificazione da adottare è stato approvato con decreto del Ministero dell'Interno e già pubblicato sul sito istituzionale, nella sezione "finanza locale".

Si raccomanda, pertanto, **la lettura della circolare FL 8/2014** (disponibile alla pagina web <http://finanzalocale.interno.it/circ/fl8-14.html>) che contiene precisazioni in merito alle modalità di compilazione del modello, alla sua sottoscrizione, e al suo invio che deve avvenire esclusivamente in modalità telematica entro le ore 24.00 del 31 maggio prossimo; eventuali problemi di accesso alla piattaforma, di abilitazione alla sottoscrizione, o di funzionalità della firma digitale debbono essere affrontati e risolti con urgenza, e non in prossimità della scadenza dell'adempimento. Si ricorda che in base all'ultimo periodo della lettera a) del comma 9 dell'art. 47 del d.l. 66/2014 **"in caso di mancata trasmissione della certificazione nei termini indicati si applica l'incremento della riduzione del FSC 2014 del 10 per cento"**.

**Il responsabile dell'area finanziaria** vorrà, pertanto, coordinare l'attività istruttoria per determinare il tempo medio dei pagamenti delle transazioni commerciali del 2013 (*"rapportando la somma delle differenze dei tempi di pagamento rispetto a quanto disposto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 al numero dei pagamenti stessi"*), e per determinare l'importo dei pagamenti relativi alle transazioni di cui ai codici SIOPE indicati nella tabella B i cui acquisti sono stati effettuati tramite strumenti messi a disposizione da Consip. I responsabili delle altre aree avranno cura di collaborare con il responsabile del servizio finanziario per ciascuno degli adempimenti in parola, tenuto conto dell'imminente scadenza.

Si segnala, infine, che la norma attribuisce al **revisore dei conti** il compito di verificare l'adozione delle misure indicate e di darne atto nella relazione sul questionario al bilancio 2014 prevista dall'art. 1, comma 166 della L. 266/2005, da trasmettere alla Corte dei Conti.

**Al Responsabile del Servizio finanziario si raccomanda l'attenta lettura della nota prot. n.23056/2014 della Prefettura di Caserta**, già trasmessagli, contenente, tra l'altro, le istruzioni per la compilazione del nuovo certificato.

### **Le misure in materia di acquisti di beni e servizi e di incarichi.**

In via preliminare, si evidenzia che ancora una volta il legislatore ha valorizzato la trasparenza come strumento finalizzato al razionale impiego delle risorse pubbliche. Il comma 1 dell'art. 8 del decreto legge, infatti, prevede che le pubbliche amministrazioni **"pubblicano sui propri siti istituzionali, e rendono accessibili anche attraverso il ricorso ad un portale unico, i dati relativi alla spesa di cui ai propri bilanci preventivi e consuntivi e l'indicatore di tempestività dei pagamenti secondo uno schema tipo e modalità definite"** con DPCM da emanarsi, sentita, la Conferenza Unificata, entro 30 giorni. Il comma 2 stabilisce che la disposizione del comma 1 costituisce **"obbligo di trasparenza"** la cui inosservanza è sanzionata dall'art. 46 del d. lgs. 33/2013. In realtà, la norma non crea nuovi obblighi di pubblicazione, se è vero che già il d.lgs. 33/2013 prevede l'obbligo di pubblicazione dei dati del bilancio e del rendiconto (art. 29), nonché dell'indicatore di tempestività dei pagamenti (art.33); la vera novità sembra consistere nella previsione di uno schema tipo per determinare e pubblicare l'indice di tempestività dei pagamenti, nonché l'accessibilità su un portale unico dei dati relativi al bilancio e al rendiconto. Si segnala, altresì, di prestare maggiore attenzione alla codifica SIOPE, in quanto il comma 3 dell'art. 8 ha reso tali dati liberamente accessibili.

**Si invitano, pertanto, i responsabili dei servizi ad indicare in ciascun atto di liquidazione il codice SIOPE, necessario per l'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del responsabile finanziario.**

Si raccomanda, in particolare, di utilizzare il codice S1210 solo nei casi in cui l'acquisto non sia riconducibile a nessun'altra tipologia di spesa per la quale esiste uno specifico codice.

Lo stesso vale per gli atti di accertamento delle entrate.

Le misure di razionalizzazione della spesa, riguardano, in primo luogo, **gli acquisti di beni e servizi**. Il comma 4 dell'art. 8 dispone che a decorrere dall'entrata in vigore della norma, i comuni riducono la spesa per acquisti di beni e servizi di un ammontare di 360 milioni di euro.

Ai sensi del comma 7, il taglio sul FSC 2014 coincide con l'obiettivo del risparmio di spesa; il meccanismo, tuttavia, opera in senso inverso: la riduzione del FSC viene operata indipendentemente dalle riduzioni di spesa effettive; per cui se le riduzioni di spesa risulteranno inferiori a quelle preventivate, la maggiore spesa effettiva dovrà essere finanziata con risorse totalmente proprie da fiscalità generale, in quanto la riduzione del FSC è operata a monte. Ne consegue, in ragione del precario equilibrio di parte corrente, la necessità di prestare particolare attenzione alla spesa per acquisto di beni e servizi, applicando puntualmente tutte le misure introdotte dal decreto-legge n. 66/2014 e monitorando l'andamento degli impegni di parte corrente per acquisti di beni e forniture, individuando soluzioni organizzative che consentano di realizzare i risparmi preventivati dalla norma, in proporzione ai quali il Ministero opererà la riduzione sul FSC.

In particolare, in relazione **al comma 8 dell'art. 8 del d.l. 66/2014, ciascun responsabile di area deve mettere in campo con immediatezza le seguenti misure:**

- a) **ridurre del 5% gli importi dei contratti in essere aventi ad oggetto acquisto o fornitura di beni e servizi**. Pertanto, il responsabile di ciascuna area dovrà effettuare la ricognizione immediata di tutti i contratti attualmente efficaci ed attivi, e **comunicare per iscritto** ai contraenti la riduzione del corrispettivo; i contraenti hanno la facoltà di non accettare la rinegoziazione, esercitando il diritto di recesso entro 30 giorni dalla comunicazione dell'amministrazione; tale eventuale recesso deve essere comunicato per iscritto ed ha effetto decorsi 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso. In tal caso, l'amministrazione deve procedere alla stipula di un nuovo contratto e, nelle more, per assicurare la continuità delle forniture può accedere alle convenzioni-quadro Consip oppure effettuare un affidamento diretto *"nel rispetto della disciplina europea e nazionale sui contratti pubblici"*;
- b) per tutti i nuovi contratti stipulati dopo l'entrata in vigore del Decreto, cioè dal 24 aprile c.a. ed aventi ad oggetto l'acquisto o la fornitura di beni e servizi, gli importi non possono essere "superiori a quelli derivati, o derivabili, dalle riduzioni di cui alla lettera a)" e, comunque, non possono essere "superiori ai prezzi di riferimento, ove esistenti, o ai prezzi dei beni e servizi previsti nelle convenzioni quadro stipulate da Consip Spa, ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n.488". Pertanto, i nuovi contratti devono avere come prezzo quello dei contratti in essere al 24.4.2014, ridotto del 5% anche ove esercitato il recesso, ovvero il prezzo di riferimento Consip ai sensi dell'art. 26 della L. 488/1999.  
Si tenga presente che il comma 9 dell'art. 8 cit. sanziona con **la nullità** i contratti stipulati in violazione della lett. b), ed afferma che essi *"sono rilevanti ai fini della performance individuale e della responsabilità dirigenziale di chi li ha sottoscritti"*.

Si richiama, inoltre, l'attenzione sull'**art. 9** che detta una serie di misure finalizzate alla semplificazione sul territorio nazionale delle centrali di committenza, attraverso la costituzione di soggetti aggregatori. Si segnala, in questa sede, il disposto del comma 4, il quale sostituendo il comma 3-bis dell'art. 33 del codice dei contratti pubblici **estende l'obbligo di affidamento di contratti di lavori, beni e servizi tramite centrale unica di committenza a tutti i comuni**, ad eccezione di quelli capoluogo di provincia. L'obbligo entrerà in vigore il 1° luglio 2014, data alla quale il comma 1-bis dell'art. 3 del d.l. 150/2013, convertito dalla legge 27.2.2014, n. 15, aveva differito l'obbligo di affidamento tramite Cuc vigente per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in base al previgente testo del comma 3-bis dell'art. 33 del codice dei contratti pubblici. L'efficacia del comma 3-bis citato, in virtù di varie disposizioni di proroga, è stata da ultimo fissata al 1 luglio 2014. Il d.l. 66/2014 interviene sul perimetro applicativo del comma 3-bis, ma non sulla sua efficacia che, dunque, resta regolata dal comma 5 dell'art. 23 del d.l. 201/2011 e dalle successive norme che ne hanno prorogato i tempi di applicazione. Tenuto conto che il contenuto sostanziale della norma non è stato modificato, **alcuni ritengono ancora applicabile il comma 343 dell'art. 1 della L. 147/2013, secondo cui restano esclusi dall'obbligo di affidamento tramite Cuc le acquisizioni di lavori, servizi e forniture effettuati in economia mediante amministrazione diretta nonché tramite affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento per importi inferiori a 40 mila euro.**

A parere di chi scrive, ragioni di prudenza inducono al momento, in attesa di un chiarimento definitivo, di attenersi alle disposizioni del vigente regolamento per acquisiti, lavori e forniture in economia.

Di rilievo secondario per il comune di Gioia Sannitica sono le disposizioni degli artt. 14 e 15 del decreto che, comunque, vengono illustrate per completezza di esposizione.

L'art 14 prevede il contenimento della spesa per incarichi di consulenza, ricerca e studio, da un lato, e per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, dall'altro.

Fermi restando gli altri vincoli normativi, procedurali e finanziari, la norma dispone:

- a) che non possono conferirsi incarichi di consulenza, studio e ricerca se l'importo complessivo annuo per essi supera il 4,2% della spesa di personale del comune che conferisce l'incarico, desunta dal conto annuale del 2012 (comma 1);
- b) che non possono essere stipulati contratti di collaborazione coordinata e continuativa se l'importo complessivo annuo di tali contratti è superiore al 4,5% della spesa di personale del comune, desunta dal conto annuale 2012 (comma 2).

La norma prevede l'obbligo di rinegoziazione di eventuali incarichi o contratti in corso, laddove i corrispettivi non consentano di rispettare i limiti fissati dalle nuove disposizioni.

L'art. 15 interviene ulteriormente a comprimere la spesa per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi. Il nuovo limite, modificando espressamente il comma 2 dell'art. 5 del d.l. 95/2012, è stabilito nel 30% della spesa sostenuta nel 2011; per il solo anno 2014 è consentita la deroga per effetto di contratti pluriennali già in corso.

Il decreto prevede, poi, ulteriori misure di razionalizzazione della spesa e degli apparati. Si segnala, in particolare:

- **l'art. 26 che, modificando l'art. 66 del codice dei contratti pubblici, abolisce l'obbligo di pubblicazione degli atti di gara sui giornali, e stabilisce l'obbligo di rimborso da parte dell'aggiudicatario delle spese per le pubblicazioni sulla Gazzetta Ufficiale.**

Si raccomanda l'applicazione di tutte le norme richiamate, **individuando e quantificando i risparmi ipotizzati per l'anno in corso dalla loro applicazione.**

### **Le misure sul pagamento dei debiti**

Il titolo III del decreto legge, "*Pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni*" introduce misure organiche per consentire il rispetto dei tempi di pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni.

Atteso che, pur in presenza di debiti certi, liquidi ed esigibili le amministrazioni pubbliche si sono trovate spesso nell'impossibilità di far fronte ai pagamenti, a causa della crisi di liquidità dell'ente e i vincoli del patto di stabilità, il d.l. 35/2013, convertito dalla L. 64/2014, ha individuato strumenti idonei a superare entrambe le criticità; da un lato, costituendo un fondo per anticipazione di liquidità ai comuni per il pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2012 e, dall'altro, la concessione di spazi finanziari sul patto di stabilità, consentendo ai comuni in possesso di liquidità in tesoreria di pagare i residui passivi di parte capitale, non computando i relativi pagamenti nella determinazione del saldo di competenza mista ai fini patto. Tale ultimo strumento è stato riproposto dalla L. 147/2013 che ha assegnato ulteriori spazi finanziari ai comuni, in parte a domanda, in parte in modo automatico.

Il d.l. 66/2014 interviene in modo più organico sul problema, individuando strumenti di monitoraggio dei debiti (capo I), strumenti per favorire l'estinzione dei debiti (capo II) e strumenti per prevenire il formarsi di ritardi dei pagamenti (capo III), prevedendo specifiche sanzioni in capo agli enti ed ai funzionari responsabili, e rafforzando i poteri di controllo dell'organo di revisione contabile. Si segnala, inoltre, l'art. 25 del decreto legge, inserito nel titolo II, con il quale **si anticipa al 31 marzo 2015 l'obbligo della fattura elettronica per i comuni.**

### **Le misure di monitoraggio e quelle per prevenire il formarsi di ritardi nei pagamenti.**

L'art. 27, modifica il d.l. 35/2013, introducendo l'art. 7-bis il quale prevede che i titolari di crediti per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali nei confronti di

pubbliche amministrazioni dal 1° luglio 2014 possono utilizzare la piattaforma del MEF sulla certificazione dei crediti “*per comunicare i dati riferiti alle fatture o richieste equivalenti di pagamento*”. Corrispondentemente, la norma prevede che le amministrazioni pubbliche utilizzano la medesima piattaforma per comunicare le informazioni inerenti la ricezione e la rilevazione in contabilità di fatture o richieste di pagamento.

L'utilizzo della piattaforma da parte dei creditori e della pubblica amministrazione ha funzione di mera comunicazione, ed è a tal fine facoltativo.

**Il comma 4 del nuovo art. 7-bis**, però, introduce **un nuovo obbligo** in capo alle pubbliche amministrazioni, consistente nella comunicazione, mediante la medesima piattaforma elettronica, “**entro il 15 di ciascun mese, i dati relativi ai debiti non estinti, certi, liquidi ed esigibili per somministrazioni, forniture e appalti e obbligazioni relative a prestazioni professionali, per i quali nel mese precedente, sia stato superato il termine di decorrenza degli interessi moratori di cui all'art. 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n.231, e successive modifiche**”.

Il comma 5 della norma dispone che, sia **per i debiti** inseriti facoltativamente in piattaforma a cura del creditore sia per quelli **inseriti obbligatoriamente dall'amministrazione in quanto non pagati entro il termine di legge, sussiste l'obbligo di inserire in piattaforma i dati dell'ordinativo di pagamento, contestualmente al perfezionamento del mandato.**

Dispone, infine, il comma 8 che la violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 “*è rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance individuale del dirigente responsabile e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare*”. La norma, inoltre, introduce uno **specifico onere di verifica della corretta attuazione delle procedure in capo all'organo di revisione contabile.**

L'art. 42 introduce, con decorrenza **dal 1 luglio 2014**, l'obbligo in capo alle pubbliche amministrazioni di adottare il **registro unico delle fatture** nel quale, entro 10 giorni dal ricevimento, sono annotate le fatture o le richieste equivalenti di pagamento per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali. La norma contiene due utili indicazioni sul piano organizzativo:

- è esclusa la possibilità di ricorrere a registri di settore o di reparto;
- il registro delle fatture costituisce parte integrante del sistema informativo contabile.

Nel registro delle fatture e dei documenti contabili equivalenti, si deve procedere alle annotazioni specificate dalla lett. a) alla lett. o) del comma 1, dell'art 42.

Ciò posto, si evidenzia la necessità di adottare **immediate misure organizzative** che consentano di poter assolvere ai nuovi obblighi normativi che entreranno in vigore dal 1 luglio 2014.

Ora, non vi è dubbio che il registro delle fatture costituisce uno strumento fondamentale ai fini della determinazione e del monitoraggio dei tempi di pagamento; tali **adempimenti (art. 7-bis del d.l. 35/2013) dovranno essere curati dal responsabile del servizio finanziario.**

**Si dispone, pertanto, di procedere a verificare l'abilitazione del soggetto indicato ad operare sulla piattaforma del MEF per la certificazione dei crediti.**

Da un punto di vista organizzativo e procedurale, **le fatture** ( fino all'entrata in funzione della fattura elettronica) **dovranno essere consegnate direttamente all'incaricato al protocollo, che provvede a registrarle nel registro unico del protocollo e ad assegnare contestualmente l'originale al responsabile dell'area finanziaria e la copia al responsabile dell'area competente.** E' opportuno che **ciascun responsabile** avvii con immediatezza il procedimento di liquidazione, effettuando le verifiche sulla fornitura e sui lavori a mezzo del direttore dell'esecuzione o del direttore dei lavori, nonché le verifiche di regolarità contributiva e quelle (eventuali) di cui all'art. 48-bis del DPR 602/1973.

**Il responsabile del servizio finanziario** provvederà, invece, entro 10 giorni ad annotare la fattura nel registro delle fatture e, dopo il controllo sull'atto di liquidazione, ad effettuare il pagamento. Nel caso in cui il creditore ha comunicato alla piattaforma una propria fattura, il soggetto abilitato alla registrazione dei dati nella piattaforma del MEF dovrà inserire nella medesima piattaforma gli estremi del pagamento contestualmente all'emissione del mandato; analoga comunicazione deve essere effettuata al momento del pagamento delle fatture per le quali si è maturato un ritardo rispetto ai termini di cui all'art. 4 del d.lgs. 231/2002, con obbligo di inserimento dei dati in piattaforma entro il 15 del mese successivo.

In particolare, si evidenzia che, a seguito della L. 192/2012, che ha recepito la direttiva 7/2011/CE, **il termine di pagamento è fissato**, anche per le pubbliche amministrazioni, in **30 giorni dalla data di ricezione della fattura; decorso tale termine sulla somma dovuta maturano interessi moratori, anche in assenza di atto di costituzione in mora;** il comma 4 dell'art. 4 del d.lgs. 231/2002 prevede che ove il debitore è una

pubblica amministrazione, **le parti possono pattuire con atto scritto ed in modo espreso “un termine per il pagamento superiore a 30 giorni (ma non superiore a 60) quando ciò sia giustificato dalla natura o dall’oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione”**. Ciò posto, tornando al comma 4 del nuovo art. 7-bis del d.l. 35/2013, ciascun responsabile all’inizio di ciascun mese avrà cura di verificare, anche consultando il registro delle fatture tenuto dal Responsabile Finanziario, quelle per le quali nel mese precedente è stato superato il termine di pagamento, comunicando i dati delle stesse al soggetto abilitato per il relativo inserimento in piattaforma entro il 15 del mese.

**E’ buona prassi sensibilizzare i fornitori, gli appaltatori e i professionisti ad inserire nella fattura o nel titolo equivalente la scadenza del pagamento determinata ope legis in 30 giorni ovvero nel termine consensualmente stabilito dalle parti al momento di stipula del contratto.**

Si richiama, infine, l’attenzione **sull’art. 41 del decreto legge** in esame.

La norma prevede che, a decorrere dall’esercizio 2014, venga allegato alla relazione al rendiconto un **apposito prospetto**, sottoscritto dal legale rappresentante e dal responsabile finanziario, attestante l’importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini di legge, nonché il tempo medio dei pagamenti effettuati. Il revisore dei conti nella propria relazione al rendiconto verifica l’attestazione e ne dà atto.

La norma ha una evidente finalità di rafforzare gli obblighi di trasparenza, e si ricollega alle disposizioni dell’art. 8 commi 1 e 2 già commentate, e agli adempimenti previsti dal d. lgs. 33/2013.

Tuttavia, essa prevede anche che *“in caso di superamento dei predetti termini, le medesime relazioni indicano le misure adottate o previste per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti”*.

La norma, prevedendo l’obbligo di relazionare sulle misure adottate o in corso di adozione in sede di relazione al rendiconto, attribuisce una specifica competenza in materia anche al consiglio comunale che, anche sulla base delle considerazioni contenute nella relazione del revisore dei conti, potrà esprimere le proprie valutazioni sull’efficacia delle misure, indicando anche soluzioni organizzative.

Gli obblighi di legge in tema di tempestività dei pagamenti si connettono **misure sanzionatorie** introdotte in capo ai comuni.

Il comma 2 dell’art. 41 dispone che i comuni che registrano tempi medi di pagamento superiori a 90 giorni rispetto ai tempi di cui all’art. 4 del d. lgs 231/2002 nel 2014 *“nell’anno successivo non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto”*. Si tratta una ipotesi di **blocco assoluto di ogni forma di assunzione di personale**, anche dei piani di stabilizzazione; *“è fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurano come elusivi della presente disposizione”*. Il limite di sfioramento oltre il quale scatta la sanzione dal 2015 è ridotto a 60 giorni.

Il comma 3 dell’art. 41, infine, prevede che la riduzione degli obiettivi annuali del patto di stabilità per i comuni, in rapporto alla riduzione dei trasferimenti erariali, si applica solo ai comuni che risultano rispettosi dei tempi di pagamento previsti dalla legge.

**La presente costituisce atto d’indirizzo gestionale e va pubblicata, a cura del Responsabile della trasparenza, sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione Trasparente”.**

Gioia Sannitica, 20 maggio 2014

IL SEGRETARIO GENERALE  
Stefania Rossetti